

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2020, n. 26-2008

**Legge regionale 5/2018, articolo 8, comma 4bis. Adozione, a parziale modifica della DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, dei provvedimenti di deroga al 31 ottobre 2020 al divieto di immissioni specie fagiano (*Phasianus colchicus*) richieste dagli Organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC – CA).**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e in particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l) con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R. È stato emanato il Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

l'art. 8 comma 4 della L.R. 5/2018 prevede tra l'altro che: “I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale”;

l'art. 19 della L.R. 15/2020 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato.” ha aggiunto all'articolo 8 comma 4 della l.r. 5/2018 un ulteriore comma 4bis che prevede: I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.”.

Richiamata la DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020 con la quale si è stabilito, quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- che le immissioni di fauna selvatica, in deroga al divieto di cui al comma 4, sono quelle di seguito elencate:
- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.);
- specie lepore (*Lepus europæus*): esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;
- specie starna (*Perdix perdix*): esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.);
- che tali immissioni sono consentite fino al 15 settembre 2020, eccetto che per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*), il cui termine ultimo per il rilascio è entro e non oltre il 30 settembre 2020;
- di approvare i criteri, di cui all'allegato A), alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle istanze, di cui suddetto comma 4bis, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatoria;

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i Presidenti degli ATC e dei CA di seguito indicati, hanno richiesto di poter immettere fino al 31 ottobre 2020 nei territori di competenza la specie fagiano (*Phasianus colchicus*), usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma 4bis soprarichiamato: ATC TO1; ATC TO2; ATC VC1; ATC VC2; CA CN2; CA CN6.

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che le suindicate richieste sono adeguatamente motivate;

ritenuto, pertanto, di disporre, a parziale modifica di quanto rispettivamente previsto dalla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020 e dal suo allegato A, la deroga al 31 ottobre 2020 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) e di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nelle quantità riportate nell'allegata tabella, (Allegato A) quale parte integrante del presente provvedimento, esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di disporre, a parziale modifica di quanto rispettivamente previsto dalla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020 e dal suo allegato A, la deroga al 31 ottobre 2020 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) e di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nelle quantità riportate nell'allegata tabella, (Allegato A) quale parte integrante del presente provvedimento, esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

